



**Città di Fano**

**Piano Regolatore Generale**

**TESTO COMPARATO  
NTA PRG vigente / NTA PRG variante**

***VARIANTE ALLE  
NORME TECNICHE  
DI ATTUAZIONE***

## Tabella Comparata

Nell'indice qui di seguito sono riportati gli articoli con i relativi commi modificati o aggiunti

### Indice generale

#### Art. 5

Indici e parametri edilizi.....	3
c. 3.....	3
c. 5.....	3
c. 8.....	4
c. 10.....	4

#### Art. 6 - Standard pubblici e standard privati.....

c. 2.....	5
c. 4.....	5
c. 6.....	5

#### Art. 8 - Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi.....

U3.1 - Terziario diffuso.....	7
U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste.....	7
U3.4 – Attività commerciali di vicinato. Esercizi commerciali aventi una SUV (Superficie di vendita) non superiore a mq. 250.....	8
U3.5 – Attività commerciali, media struttura inferiore (M1). ....	9
U3.6 – Attività commerciali, media struttura inferiore (M2). ....	9
U3.7 – Attività commerciali, Grande struttura inferiore (G1).....	9
U3.8 – Attività commerciali, Grande struttura superiore (G2). ....	10
U5.5.2 – Attrezzature sanitarie.....	11

#### Art. 24 - Zone di completamento residenziale.....

c. 3.....	11
c. 3 bis.* .....	11
c. 5.....	12
c. 7.....	12

#### Art. 25 B1.1 - Zone residenziali sature con presenza di valori storico - architettonici e/o ambientali.....

c. 6.....	14
-----------	----

#### Art. 35 - B5.1 - Zone residenziali di completamento di nuclei extraurbani esistenti.....

c. 11.....	14
------------	----

#### Art. 39 - C1 - Zone residenziali di espansione.....

#### Art. 40 - C2 - Zone residenziali di ricucitura urbana.....

#### Art. 42 - D1 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti.....

c. 2.....	15
c. 6.....	16
c. 2.....	15

#### Art. 44 - D3 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale esistenti .....

c. 2.....	17
-----------	----

#### Art. 46 - D4 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione.....

c. 2.....	17
-----------	----

#### Art. 53 - Norme comuni agli interventi edilizi.....

### SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE

#### Art. 20

Zone archeologiche e strade consolari.....	19
--	----

Testo vigente	Proposta di modifica
<p><b>Art. 5</b> <b>Indici e parametri edilizi</b></p> <p>...</p> <p>c. 3.</p> <p>Si definisce SUL - Superficie Utile Lorda - la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window", cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile. Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato. Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda: i piani completamente interrati; i porticati pubblici o d'uso pubblico; i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie; scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte; limitatamente ad edifici con non più di tre piani scale condominiali chiuse, atri, ballatoi di accesso, vani ascensori, nel limite massimo del 20% della SUL realizzabile.</p> <p><b>Art. 5</b> <b>Indici e parametri edilizi</b></p>	<p><b>Proposta di modifica</b></p> <p><b>grassetto:</b> parti aggiunte; <del>Barrato:</del> parti cassate</p> <p><b>Art. 5</b> <b>Indici e parametri edilizi</b></p> <p>...</p> <p>c. 3.</p> <p>Si definisce SUL - Superficie Utile Lorda - la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window", cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile. Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato. Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda: i piani completamente interrati; i porticati pubblici o d'uso pubblico; i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie; scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala <b>ancorché dotata di copertura non coperta</b>, terrazze e logge aperte; <del>limitatamente ad edifici con non più di tre piani scale</del> <b>condominali comuni</b> chiuse, atri, ballatoi di accesso, vani ascensori, nel limite massimo del 20% della SUL realizzabile.</p> <p><b>Negli interventi su edifici realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della modifica alla presente norma con D.C.C: N. 25 del 31/01/2006 la trasformazione di scale comuni in scale di proprietà esclusiva non determina incrementi di SUL.</b></p> <p><b>C.3 bis</b> <b>Nella misura della distanza minima tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono esclusi i balconi, le scale aperte e gli sporti di gronda se inferiori a ml 1,50.</b></p> <p><b>Art. 5</b> <b>Indici e parametri edilizi</b></p> <p>c. 5.</p>

<p>c. 5.</p> <p><del>Ai sensi della L.R. 14 del 17/06/2008 al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 cm, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura per la sola parte eccedente i centimetri 30, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.</del></p> <p>....</p> <p>c. 8.</p> <p>Per beneficiare della deroga di cui al comma 5, il contenimento del consumo energetico - ambientale è dimostrato nell'ambito della documentazione tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 192/2005.</p>	<p>Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, <b>si assumono le deroghe in merito agli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori definiti in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 102/14 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le conseguenti normativa nazionali e regionali vigenti in materia di risparmio energetico</b>, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.</p> <p>....</p> <p>c. 8.</p> <p>Per beneficiare della deroga di cui al comma 5, il contenimento del consumo energetico - ambientale è dimostrato nell'ambito della documentazione tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, <del>anche</del> in conformità con quanto previsto <b>D.Lgs 102/14 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le conseguenti normativa nazionali e regionali vigenti in materia di risparmio energetico.</b></p>
<p><b>Art. 5</b> <b>Indici e parametri edilizi</b></p> <p>si aggiunge il comma 10.</p>	<p><b>Art. 5</b> <b>Indici e parametri edilizi</b></p> <p>...</p> <p>c. 10.</p> <p><b>Per i manufatti destinati a cabine elettriche di trasformazione e simili, questi potranno essere realizzati in tutte le zone a distanza di ml. 5,00 dalla strada e di ml. 3,00 dai confini di proprietà. E' ammessa una distanza inferiore dalla strada previo nulla-osta delle amministrazioni competenti, l'abbinamento di due manufatti ed anche la costruzione sul confine previo consenso della proprietà limitrofa.</b></p>

**Art. 6 - Standard pubblici e standard privati.**

...

c. 2.

Le aree per gli standard pubblici e privati devono essere reperite nei seguenti casi:

Zone di espansione;

Zone di completamento (residenziali o produttive): in tali zone occorre reperire, solo per i parcheggi e solo la differenza, se la destinazione d'uso implica variazione di standard in aumento rispetto alla destinazione residenziale o produttiva e in caso di aumento di unità immobiliari. Se i parcheggi non possono essere reperiti nel lotto di pertinenza potranno essere reperiti in un terreno posto nelle vicinanze o monetizzati fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

...

c. 4.

Nelle zone residenziali di completamento B, per interventi di nuova costruzione, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un terreno posto nelle vicinanze o monetizzata. Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione non riconducibili alla ristrutturazione edilizia è ammessa la monetizzazione degli standard a parcheggio privato, nella misura del 50%, fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

...

**Art. 6 - Standard pubblici e standard privati.**

...

c. 2.

Le aree per gli standard pubblici e privati devono essere reperite nei seguenti casi:

Zone di espansione;

Zone di completamento (residenziali o produttive): in tali zone occorre reperire, solo per i parcheggi e solo la differenza, se la destinazione d'uso implica variazione di standard in aumento rispetto alla destinazione residenziale o produttiva e in caso di aumento di unità immobiliari. Se i parcheggi non possono essere reperiti nel lotto di pertinenza potranno essere reperiti ~~in un terreno posto~~ nelle vicinanze **purché posti ad una distanza massima di 300 metri** o monetizzati fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

...

c. 4.

Nelle zone residenziali di completamento B, per interventi ~~di nuova costruzione~~, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita ~~in un terreno posto~~ nelle vicinanze **purché posti ad una distanza massima di 300 metri** o monetizzata. Negli interventi ~~di nuova costruzione~~, di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione non riconducibili alla ristrutturazione edilizia è ammessa la monetizzazione degli standard a parcheggio privato, nella misura del 50%, fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

...

c. 6.

**La dotazione minima di parcheggi privati prevista all'art.8 non può comunque essere inferiore alla minima quantità stabilita dalla L. 1150/1942 art.41-sexies e ss.mm.ii. In tali parcheggi dovrà essere prevista una idonea**

	<b>alberatura ombreggiante.</b>
--	---------------------------------

**Art. 8 - Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi**

**U3.1 - Terziario diffuso**

uffici e studi professionali, compresi quelli per l'assistenza sanitaria di base.

Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200 e tutte le unità non dovranno avere una SUL complessiva superiore al 40% di quella prevista nell'intero edificio.

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

Ciascuno dei valori P1 e PP devono in ogni caso garantire almeno 1 posto auto per ogni unità d'uso insediata.

**U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste,**

comprendendo in tale uso le attività e i laboratori artigianali di servizio che non rechino disturbi, rumori, esalazioni nocive e comunque che non alterino le caratteristiche della zona.

Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200 e tutte le unità non dovranno avere una SUL complessiva superiore al 40% di quella prevista nell'intero edificio.

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

Ciascuno dei valori P1 e PP devono in ogni caso garantire almeno 1 posto auto per ogni unità d'uso insediata.

...

**Art. 8 - Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi**

**U3.1 Terziario diffuso**

uffici e studi professionali, compresi quelli per l'assistenza sanitaria di base.

Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200 e ~~tutte le unità non dovranno avere una SUL complessiva superiore al 40% di quella prevista nell'intero edificio.~~

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

Ciascuno dei valori P1 e PP devono in ogni caso garantire almeno 1 posto auto per ogni unità d'uso insediata.

**U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste,**

comprendendo in tale uso le attività e i laboratori artigianali di servizio che non rechino disturbi, rumori, esalazioni nocive e comunque che non alterino le caratteristiche della zona.

Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200 e ~~tutte le unità non dovranno avere una SUL complessiva superiore al 40% di quella prevista nell'intero edificio.~~

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

Ciascuno dei valori P1 e PP devono in ogni caso garantire almeno 1 posto auto per ogni unità d'uso insediata.

...

**U3.4 – Attività commerciali di vicinato.**

Esercizi commerciali aventi una SUV (Superficie di vendita) non superiore a mq. 250.

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura:

0,40 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti di qualsiasi genere e in qualunque zona essi siano ubicati;

Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico.

L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggi è richiesto nei casi di rilascio di nuovo permesso di costruire o denuncia di inizio attività, di modifica del settore merceologico, nonché di ampliamento della superficie di vendita per la sola parte ampliata.

Dette norme non si applicano nelle zone omogenee "A".

**U3.4 – Attività commerciali di vicinato.**

Esercizi commerciali aventi una SUV (Superficie di vendita) non superiore a mq. 250.

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura:

0,40 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti di qualsiasi genere e in qualunque zona essi siano ubicati;

~~Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico.~~

~~L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggi è richiesto nei casi di rilascio di nuovo permesso di costruire o denuncia di inizio attività, di modifica del settore merceologico, nonché di ampliamento della superficie di vendita per la sola parte ampliata.~~

Dette norme non si applicano nelle zone omogenee "A".



**U3.5 – Attività commerciali, media struttura inferiore (M1).**

Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 251 e 900 mq.

P1 Parcheggio pubblico 0,40 mq/mq

PP Parcheggio privato 0,30 mq/mq

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura: 0,80 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti di qualsiasi genere e in qualunque zona essi siano ubicati (L.R. 26/99).

**U3.6 – Attività commerciali, media struttura inferiore (M2).**

Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 901 e 2500 mq.

P1 Parcheggio pubblico 0,40 mq/mq

PP Parcheggio privato 0,30 mq/mq

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura: 1,50 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati; 1,00 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti non alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati; (L.R. 26/99)

**U3.7 – Attività commerciali, Grande struttura inferiore (G1).**

**U3.5 – Attività commerciali, medie strutture di vendita**

**La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali, l'ampliamento di esistenti, nonché interventi convenzionati e previsti nei Comparti Unitari di intervento è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi sia pubblici che privati per ogni metro quadrato di superficie di vendita secondo il seguente prospetto:**

**1 (MS1). Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 251 e 1500 mq: 1,50 mq/mq**

**2(MS2). Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 1501 e 2000 mq: 1,50 mq/mq**

**3(MS3). Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 2001 e 2500 mq: 2,00 mq/mq**

**queste quantità devono essere aumentate del 10 % nel caso di attività commerciali del settore alimentare o miste.**

**U3.6 – cassato**

**U3.7 – Attività commerciali, Grandi strutture di vendita**

Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 2501 e 6000 mq

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura: 2,50 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati; 2,00 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti non alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati; (L.R. 26/99)

### **U3.8 – Attività commerciali, Grande struttura superiore (G2).**

Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) maggiore di 6000 mq

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura: 3,00 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati; 2,50 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti non alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati;

**U3.9 – Attività commerciali all'ingrosso,** magazzini e depositi con i relativi uffici, spazi di esposizione e di supporto, attività di esposizione, di mostra e di vendita, ecc. Sono compresi gli spazi tecnici di supporto e di servizio.

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

**La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali, l'ampliamento di esistenti, nonché interventi convenzionati e previsti nei Comparti Unitari di intervento è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi sia pubblici che privati per ogni metro quadrato di superficie di vendita secondo il seguente prospetto:**

**1 (GS1) Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) fino a 25.000 mq: 2,5 mq**

**2 (GS2) Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) da 25.001 a 35.000 mq: 2,8 mq**

**3 (GS3) Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) da 35.001 a 40.000 mq: 2,8 mq**

**4 (GS4) Esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 40.000 mq: 3,0 mq**

queste quantità devono essere aumentate del 15 % nel caso di attività commerciali del settore alimentare o miste.

U.3.8 - cassato

**U3.9 – Attività commerciali all'ingrosso, gli esercizi sono definiti in base alla L.R. 27 del 10 novembre 2009 e del successivo regolamento di attuazione n. 1 del 2 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le conseguenti normative nazionali e regionali vigenti in**

	<p><b>materia</b></p> <table> <tr> <td>P1</td> <td>Parcheeggio pubblico</td> <td>0,40 mq/mq</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>Parcheeggio privato</td> <td>0,30 mq/mq</td> </tr> </table>	P1	Parcheeggio pubblico	0,40 mq/mq	PP	Parcheeggio privato	0,30 mq/mq
P1	Parcheeggio pubblico	0,40 mq/mq					
PP	Parcheeggio privato	0,30 mq/mq					
	<p><b>U5.5.2 – Attrezzature sanitarie,</b></p> <p><b>le cliniche, gli ambulatori, i servizi per gli anziani e portatori di handicap, i day hospital, i laboratori per analisi cliniche, i centri sanitari di riabilitazione, i centri sanitari specializzati ecc. .</b></p> <p><b>Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200</b></p> <table> <tr> <td><b>P1</b></td> <td><b>Parcheeggio pubblico</b></td> <td><b>0,40 mq/mq</b></td> </tr> <tr> <td><b>PP</b></td> <td><b>Parcheeggio privato</b></td> <td><b>0,30 mq/mq</b></td> </tr> </table>	<b>P1</b>	<b>Parcheeggio pubblico</b>	<b>0,40 mq/mq</b>	<b>PP</b>	<b>Parcheeggio privato</b>	<b>0,30 mq/mq</b>
<b>P1</b>	<b>Parcheeggio pubblico</b>	<b>0,40 mq/mq</b>					
<b>PP</b>	<b>Parcheeggio privato</b>	<b>0,30 mq/mq</b>					
<p><b>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</b></p> <p>...</p> <p>c. 3.</p> <p>In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso così come definite dalle presenti norme:</p> <p>U1.1 - Residenze private  U1.2 - Residenze collettive  U2.1 - Alberghi  U3.1 - Attività professionali  U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste  U3.4 - Attività commerciali di vicinato (solo al piano terra)</p> <p>...</p>	<p><b>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</b></p> <p>...</p> <p>c. 3.</p> <p>In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso così come definite dalle presenti norme:</p> <p>U1.1 - Residenze private  U1.2 - Residenze collettive  U2.1 - Alberghi  U3.1 - Attività professionali  U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste  U3.4 - Attività commerciali di vicinato (solo al piano terra)</p> <p><b>U5.5.2 - Attrezzature sanitarie</b></p> <p>...</p>						
<p>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</p> <p>...</p> <p>c. 3 bis.*</p> <p>Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definiti e disciplinati dalla L.R. 27/2009, esistenti alla data di approvazione del presente PRG, è ammessa la possibilità di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei parametri previsti dal piano. Sono inoltre ammessi nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con la dotazione di parcheggi di cui all'uso U3.4 a condizione che l'intervento riguardi immobili preesistenti già destinati ad uso diverso da quello abitativo alla data di approvazione del presente PRG.</p>	<p>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</p> <p>...</p> <p>c. 3 bis.*</p> <p>Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definiti e disciplinati dalla L.R. 27/2009, esistenti alla data di approvazione del presente PRG, è ammessa la possibilità di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei parametri previsti dal piano. Sono inoltre ammessi nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, <del>con la dotazione di parcheggi di cui all'uso U3.4</del> a condizione che l'intervento riguardi immobili preesistenti già destinati ad uso diverso da quello abitativo alla data di approvazione del presente PRG.</p>						

...	...
<p>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</p> <p>...</p> <p>c. 5.</p> <p>Sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati, in detti casi l'altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l'altezza massima del fabbricato adiacente più alto.</p> <p>Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra definite, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.</p> <p>...</p>	<p>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</p> <p>...</p> <p>c. 5.</p> <p>Sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati, in detti casi l'altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l'altezza massima del fabbricato adiacente più alto.</p> <p>Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra definite, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.</p> <p><b>E' sempre ammessa la costruzione a confine nel caso di presentazione di progetto unitario comprendente più lotti o in aderenza nel caso di costruzioni contermini già esistenti a confine; in quest'ultimo caso - e in assenza di progetto unitario esteso ai lotti interessati - la costruzione in aderenza non deve eccedere la sagoma dell'edificio contermini esistente.</b></p> <p>...</p>
<p>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</p> <p>...</p> <p>c. 7.</p> <p>Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un lotto posto nelle vicinanze o monetizzata.</p> <p>...</p>	<p>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</p> <p>...</p> <p>c. 7.</p> <p>Negli interventi di <del>nuova costruzione</del>, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un lotto posto nelle vicinanze o monetizzata.</p> <p>...</p>

<p><b>Art. 25 B1.1 - Zone residenziali sature con presenza di valori storico - architettonici e/o ambientali</b></p> <p>...</p> <p>c. 6.</p> <p>L'area di sedime degli edifici esistenti deve sostanzialmente rimanere immutata, salvaguardando i giardini privati esistenti; Negli interventi su edifici con impianto antecedente al 1950 - con le caratteristiche di cui al comma 1 - sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non comporti modifiche sostanziali dei prospetti.</p>	<p><b>Art. 25 B1.1 - Zone residenziali sature con presenza di valori storico - architettonici e/o ambientali</b></p> <p>...</p> <p>c. 6.</p> <p>L'area di sedime degli edifici esistenti deve sostanzialmente rimanere immutata, salvaguardando i giardini privati esistenti; Negli interventi su edifici con impianto antecedente al 1950 - con le caratteristiche di cui al comma 1 - sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia <b>con l'esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione</b>, che non comporti modifiche sostanziali dei prospetti.</p>
<p><b>Art. 35 - B5.1 - Zone residenziali di completamento di nuclei extraurbani esistenti</b></p> <p>...</p> <p>c. 11.</p> <p>Per i lotti individuati dal PIANO PARTICOLAREGGIATO approvato con D.C.C. n.32 del 06/02/2013 , oltre a quanto previsto dai commi precedenti valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) dovranno osservarsi gli allineamenti ai fili fissi indicati nelle tavole;</p> <p>b) (soppresso)</p> <p>c) nei casi di edifici che insistono su più lotti dovrà comunque essere presentata idonea documentazione attestante che il frazionamento è avvenuto da non meno di dieci anni dalla data di adozione del PRG vigente (D.C.C. n° 337 del 19/12/2006), fermo restando che non potranno essere individuati nuovi lotti.</p> <p>d) Coloro i quali beneficeranno della presente normativa che permette l'ampliamento dei fabbricati, non potranno alienare le superfici aggiunte nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dei lavori.</p>	<p><b>Art. 35 - B5.1 - Zone residenziali di completamento di nuclei extraurbani esistenti</b></p> <p>...</p> <p>c. 11.</p> <p>Per i lotti individuati dal PIANO PARTICOLAREGGIATO approvato con D.C.C. n.32 del 06/02/2013 , oltre a quanto previsto dai commi precedenti valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) dovranno osservarsi gli allineamenti ai fili fissi indicati nelle tavole;</p> <p>b) (soppresso)</p> <p>c) nei casi di edifici che insistono su più lotti dovrà comunque essere presentata idonea documentazione attestante che il frazionamento è avvenuto da non meno di dieci anni dalla data di adozione del PRG vigente (D.C.C. n° 337 del 19/12/2006), fermo restando che non potranno essere individuati nuovi lotti.</p> <p>d) Coloro i quali beneficeranno della presente normativa che permette l'ampliamento dei fabbricati, non potranno alienare le superfici aggiunte nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dei lavori, <b>salvo che il trasferimento di proprietà sia fatto a favore del coniuge, del convivente ex L. 76/2016, dei parenti fino al 3° grado e degli affini fino al 2° grado.</b></p>

<p><b>Art. 39 - C1 - Zone residenziali di espansione</b></p> <p>...</p> <p>2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U1.1 Residenze private</i></li> <li><i>U1.2 Residenze collettive</i></li> <li><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></li> <li><i>U3.1 Attività professionali</i></li> <li><i>U3.2 Attività artigianali di servizio non moleste</i></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> </ul> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Art. 39 - C1 - Zone residenziali di espansione</b></p> <p>...</p> <p>2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U1.1 Residenze private</i></li> <li><i>U1.2 Residenze collettive</i></li> <li><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></li> <li><i>U3.1 Attività professionali</i></li> <li><i>U3.2 Attività artigianali di servizio non moleste</i></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> </ul> <p><b>U5.5.2 - Attrezzature sanitarie</b></p> <p>...</p>
<p><b>Art. 40 - C2 - Zone residenziali di ricucitura urbana</b></p> <p>...</p> <p>2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U1.1 Residenze private</i></li> <li><i>U1.2 Residenze collettive</i></li> <li><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></li> <li><i>U3.1 Attività professionali</i></li> <li><i>U3.2 Attività artigianali di servizio non moleste</i></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> </ul> <p>.....</p>	<p><b>Art. 40 C2 - Zone residenziali di ricucitura urbana</b></p> <p>...</p> <p>2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U1.1 Residenze private</i></li> <li><i>U1.2 Residenze collettive</i></li> <li><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></li> <li><i>U3.1 Attività professionali</i></li> <li><i>U3.2 Attività artigianali di servizio non moleste</i></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> </ul> <p><b>U5.5.2 - Attrezzature sanitarie</b></p> <p>...</p>
<p><b>Art. 42 - D1 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti</b></p> <p>c. 2.</p> <p>Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U4.1 Attività produttive a carattere artigianale e industriale</i></li> <li><i>U3.1 Terziario diffuso</i></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> <li><i>U3.9 Attività commerciali all'ingrosso</i></li> </ul> <p>...</p>	<p><b>Art. 42 D1 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti</b></p> <p>c. 2.</p> <p>Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U4.1 Attività produttive a carattere artigianale e industriale</i></li> <li><i>U3.1 Terziario diffuso</i></li> <li><b>U3.2 Attività artigianali di servizio non moleste</b></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> </ul>

<p>c. 6.</p> <p>La superficie di vendita (SUV) delle attività commerciali di vicinato deve essere obbligatoriamente abbinata ad un deposito o a superfici produttive aventi una SUL di almeno mq. 150; ogni unità edilizia con accesso indipendente dalla strada pubblica viene considerata singolarmente ai fini commerciali;</p>	<p><i>U3.9 Attività commerciali all'ingrosso</i>  <b>U5.5.2 Strutture per la salute – solo nell'area definita dalla scheda tecnica ST3_E08 - COMPARTO PRODUTTIVO LOC. PONTE METAURO</b></p> <p>...</p> <p>c. 6.</p> <p>La superficie di vendita (SUV) delle attività commerciali di vicinato deve essere obbligatoriamente abbinata ad un deposito <del>e a</del> superfici produttive aventi una SUL di almeno mq. 150; ogni unità edilizia con accesso indipendente dalla strada pubblica viene considerata singolarmente ai fini commerciali;</p>
--	--

<p><b>Art. 44 - D3 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale esistenti</b></p> <p>...</p> <p>c. 2.</p> <p>Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <p><i>U3.1 Terziario diffuso, uffici e studi professionali</i></p> <p><i>U3.3 Attività direzionali</i></p> <p><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></p> <p><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></p> <p><i>U3.5 Attività commerciali - Media struttura inferiore (M1)</i></p> <p><i>U3.6 Attività commerciali - Media struttura superiore (M2)</i></p> <p><i>U3.7 Attività commerciali – Grande struttura inferiore (G1) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano )</i></p> <p><i>U3.8 Attività commerciali - Grande struttura superiore (G2) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)</i></p> <p><i>U3.9 Attività commerciali all'ingrosso</i></p> <p><i>U3.2 Attività artigianale di servizio</i></p> <p>...</p>	<p><b>Art. 44 D3 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale esistenti</b></p> <p>...</p> <p>c. 2.</p> <p>Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <p><i>U3.1 Terziario diffuso, uffici e studi professionali</i></p> <p><i>U3.3 Attività direzionali</i></p> <p><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></p> <p><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></p> <p><b><i>U3.5 Attività commerciali - Media struttura di vendita inferiore (M1)</i></b></p> <p><del><i>U3.6 Attività commerciali – Media struttura superiore (M2)</i></del></p> <p><i>U3.7 Attività commerciali – Grande struttura di vendita inferiore (G1) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano )</i></p> <p><del><i>U3.8 Attività commerciali – Grande struttura superiore (G2) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)</i></del></p> <p><i>U3.9 Attività commerciali all'ingrosso</i></p> <p><i>U3.2 Attività artigianale di servizio</i></p> <p><b><i>U5.5.2 Attrezzature sanitarie</i></b></p> <p><b>L'uso U3.7 è consentito solo se indicato nelle tavole di piano con la precisazione che nel caso in cui nelle tavole di piano è riportata la sigla G1 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV fino a 6000 mq, se è riportata la sigla G2 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV maggiori di 6000 mq.</b></p> <p>...</p>
<p><b>Art. 46 - D4 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione</b></p> <p>...</p> <p>c. 2.</p> <p>Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <p><i>U3.3 Attività direzionali</i></p> <p><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></p>	<p><b>Art. 46 - D4 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione</b></p> <p>...</p> <p>c. 2.</p> <p>Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <p><i>U3.3 Attività direzionali</i></p> <p><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></p>



<p>U3.4 Attività commerciali di vicinato</p> <p>U3.5 Attività commerciali - Media struttura inferiore (M1)</p> <p>U3.6 Attività commerciali - Media struttura superiore (M2)</p> <p>U3.7 Attività commerciali - Grande struttura inferiore (G1) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)</p> <p>U3.8 Attività commerciali - Grande struttura superiore (G2) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)</p> <p>U3.9 Attività commerciali all'ingrosso</p> <p>U3.2 Attività artigianale di servizio</p>	<p>U3.4 Attività commerciali di vicinato</p> <p><b>U3.5</b> Attività commerciali - Media struttura <b>di vendita</b> inferiore (M1).</p> <p><del>U3.6 Attività commerciali - Media struttura superiore (M2).</del></p> <p>U3.7 Attività commerciali - Grande struttura di <b>vendita</b> inferiore (G1) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano )</p> <p><del>U3.8 Attività commerciali - Grande struttura superiore (G2) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)</del></p> <p>U3.9 Attività commerciali all'ingrosso</p> <p>U3.2 Attività artigianale di servizio</p> <p><b>U5.5.2 Attrezzature sanitarie</b></p> <p><b>L'uso U3.7 è consentito solo se indicato nelle tavole di piano con la precisazione che nel caso in cui nelle tavole di piano è riportata la sigla G1 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV fino a 6000 mq, se è riportata la sigla G2 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV maggiori di 6000 mq.</b></p> <p>...</p>
---	---

<p><b>Art. 53 - Norme comuni agli interventi edilizi</b></p> <p>...</p> <p>5. I fabbricati rurali esistenti che, seppure parzialmente crollati, si configurano come un organismo edilizio che nella sua attuale consistenza risulta ancora architettonicamente e tipologicamente “leggibile”, in quanto risultano conservate le murature perimetrali, le strutture orizzontali e di copertura in misura tale da assolvere le loro funzioni di delimitazione, sostegno e protezione, possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sulla base di un rilievo critico accompagnato da una documentazione storico-architettonica del fabbricato, dell’ambiente e del patrimonio edilizio rurale circostante.</p> <p>I fabbricati parzialmente crollati per i quali viene ammesso l’intervento di ristrutturazione, vengono censiti ed individuati all’interno di uno o più Piani Particolareggiati approvati dall’Amministrazione Comunale.</p> <p>In detti piani vengono fornite indicazioni generali e di dettaglio, finalizzate alla definizione di corrette modalità di recupero, di corretto inserimento paesaggistico degli interventi, alla conservazione e valorizzazione delle caratteristiche e peculiarità dell’edilizia rurale tradizionale; in merito a tali indicazioni si richiamano i contenuti del “Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica” di cui al vigente P.T.C. provinciale con specifico riferimento agli indirizzi per gli interventi in zone agricole.</p>	<p><b>Art. 53 - Norme comuni agli interventi edilizi</b></p> <p>...</p> <p><del>5. I fabbricati rurali esistenti che, seppure parzialmente crollati, si configurano come un organismo edilizio che nella sua attuale consistenza risulta ancora architettonicamente e tipologicamente “leggibile”, in quanto risultano conservate le murature perimetrali, le strutture orizzontali e di copertura in misura tale da assolvere le loro funzioni di delimitazione, sostegno e protezione, possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sulla base di un rilievo critico accompagnato da una documentazione storico-architettonica del fabbricato, dell’ambiente e del patrimonio edilizio rurale circostante.</del></p> <p><del>I fabbricati parzialmente crollati per i quali viene ammesso l’intervento di ristrutturazione, vengono censiti ed individuati all’interno di uno o più Piani Particolareggiati approvati dall’Amministrazione Comunale.</del></p> <p><del>In detti piani vengono fornite indicazioni generali e di dettaglio, finalizzate alla definizione di corrette modalità di recupero, di corretto inserimento paesaggistico degli interventi, alla conservazione e valorizzazione delle caratteristiche e peculiarità dell’edilizia rurale tradizionale; in merito a tali indicazioni si richiamano i contenuti del “Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica” di cui al vigente P.T.C. provinciale con specifico riferimento agli indirizzi per gli interventi in zone agricole.</del></p>
<p><b>SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE</b></p> <p><b>Art. 20</b></p> <p><b>Zone archeologiche e strade consolari</b></p> <p>1. Le zone archeologiche e le strade consolari e gli ambiti di tutela comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla Legge n.ro 1089/1939;</li> <li>b) altre aree archeologiche di particolare interesse compreso l’acquedotto romano e le relative pertinenze;</li> <li>c) le aree in cui l’organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;</li> <li>d) le strade consolari romane;</li> </ul>	<p><b>SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE</b></p> <p><b>Art. 20</b></p> <p><b>Zone archeologiche e strade consolari</b></p> <p>1. Le zone archeologiche e <del>le</del> strade consolari e gli ambiti di tutela comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla Legge n.ro 1089/1939 <b>dal D.Lgs 42/04</b>;</li> <li>b) altre aree archeologiche di particolare interesse compreso l’acquedotto romano e le relative pertinenze (<i>punti A1, A2, A3, A4, A5, A6 individuati nella Tav. 6b “Sintesi degli studi preliminari”</i>);</li> <li>c) le aree in cui l’organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia</li> </ul>

<p>e) aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.</p> <p>2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) nelle aree archeologiche di cui alle lettere a) e b) del primo comma e nel relativo ambito di tutela di 50 ml si applica la tutela integrale; è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica; è ammessa inoltre ogni attività inerente allo studio e alla valorizzazione delle presenze archeologiche;</p> <p>b) lungo le strade consolari di cui al primo comma è stabilito un ambito di tutela integrale dell'ampiezza di ml. 10 dal ciglio delle strade consolari come attualmente configurato; in tale ambito – e per una fascia di ml. 50 relativa alla strada consolare Flaminia nel tratto tra Ponte Morello ed il centro storico di Fano - ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Sindaco, che ne informa la Soprintendenza archeologica;</p> <p>c) all'interno degli ambiti e in corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata di cui al primo comma, lettera c) non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici, nonché qualsiasi movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, salvo per le opere relative ad interventi di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33;</p> <p>d) è vietata qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata, e ogni intervento di tipo infrastrutturale deve essere coerente con l'organizzazione di tale struttura centuriata; vale per esse quanto previsto al precedente art. 17, comma 4;</p> <p>e) Inoltre nelle aree centuriate come sopra indicate non sono ammessi: l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale.</p>	<p>poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;</p> <p>d) le strade consolari romane;</p> <p>e) aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.</p> <p>2. <del>Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela</del> <b>Nell'ambito delle suddette zone archeologiche</b> si applicano le seguenti prescrizioni:</p> <p>2.1) nelle aree archeologiche di cui alle lettere a) e b) del primo comma e nel relativo ambito di tutela di 50 ml si applica la tutela integrale; è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica; è ammessa inoltre ogni attività inerente allo studio e alla valorizzazione delle presenze archeologiche;</p> <p>2.2) <del>all'interno degli ambiti e</del> In corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata di cui al primo comma, lettera c) e nell'ambito di 10 metri latisanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è vietata qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata, e ogni intervento di tipo infrastrutturale deve essere coerente con l'organizzazione di tale struttura centuriata; vale per esse quanto previsto al precedente art. 17, comma 4;</li> <li>- non sono ammessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le opere di mobilità e gli impianti tecnologici, nonché qualsiasi movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, salvo per le opere relative ad interventi di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33;</li> <li>- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. 8/1987 e 34/1987 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvo-</li> </ul> </li> </ul>
---	--

Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. 8/1987 e 34/1987 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvo-colturali vigenti;  
l'inizio delle nuove attività estrattive, compresi gli ampliamenti. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui ai successivi artt. 33 ;  
la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

colturali vigenti;  
- l'inizio delle nuove attività estrattive, compresi gli ampliamenti. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui ai successivi artt. 33;  
- la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;

**2.3) lungo le strade consolari di cui al primo comma è stabilito un ambito di tutela integrale dell'ampiezza di ml. 10 dal ciglio delle strade consolari come attualmente configurato; in tale ambito – e per una fascia di ml. 50 relativa alla strada consolare Flaminia nel tratto tra Ponte Murello ed il centro storico di Fano - ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Comune, che ne informa la Soprintendenza Archeologica;**

**2.4) per le aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici individuate nella Tav. 6. b non ricadenti nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 - ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Comune, che ne informa la Soprintendenza Archeologica;**